

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE			
	PAG.		PAG.
Congedo:		PRESIDENTE	576, 578, 579, 580
PRESIDENTE	576	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	578
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):		CURTI IVANO	579
Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952);		FORTINI, <i>Relatore</i>	576, 578, 579
PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);		POERIO	578
MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577)	576	RIPAMONTI	578
PRESIDENTE	576	TODROS	578
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	576	Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3200)	580
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	580, 581, 584
Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3168)	576	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	584
		DEGAN	580
		DE PASQUALE	584
		CURTI IVANO	584
		POERIO	581
		RIPAMONTI	583, 584
		TODROS	582, 583, 584
		Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
		Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato (3201)	585
		PRESIDENTE	585
		Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) (3202)	585
		PRESIDENTE	585

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

La seduta comincia alle 9,30.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Greggi.

Rinvio della discussione abbinata del disegno di legge: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pucci Emilio: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); e dei deputati Mazzoni ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952); della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pucci Emilio: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni, Guidi, Coccia, Galluzzi, Maschiella, Vestri e Antonini: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2952.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio presente che da parte del Governo si sta predisponendo un nuovo testo del provvedimento in cui si tende a ripartire i fondi disponibili per gli interventi anche in altre zone d'Italia danneggiate da terremoti. Poiché il Ministero del tesoro ha fatto sapere che difficilmente potranno essere reperiti altri fondi per tali interventi, riterrei opportuno un rinvio della discussione, per esaminare più attentamente il problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimaner stabilito che la discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La I Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza esprimerlo: si intende quindi che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale.

Il Relatore, onorevole Fortini ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione modifica l'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Com'è noto, il capo IV del citato regolamento autorizza il ricorso al sistema dell'esecuzione in economia dei lavori in casi tassativamente stabiliti. È un sistema di carattere

eccezionale, cui si fa ricorso in ispecie per lavori urgenti, per lavori da eseguirsi di ufficio in danno di imprenditori inadempienti o quando trattasi di lavori speciali che richiedono costosi mezzi d'opera e personale addestrato, come ad esempio per lavori di escavazione dei porti. Le modalità di esecuzione dei lavori in economia sono indicate negli articoli da 67 a 74 del detto regolamento. In particolare, l'articolo 69 prevede i provvedimenti che possono adottarsi in caso di urgenza, mentre per i casi di somma urgenza, quando cioè ogni indugio nell'intervento diventa pericoloso, l'articolo 70, che si tende a modificare con il disegno di legge in esame, detta speciali norme per l'immediata esecuzione dei lavori, disponendo che l'esecuzione stessa « può essere ordinata dall'ingegnere capo fino alla concorrenza di lire 5.000 ». Detto importo originario è stato elevato a lire 1.000.000 con decreto-legge 25 luglio 1947, n. 1095 ed a lire 2.000.000 con legge 23 febbraio 1952, n. 133. Tuttavia, nonostante l'aumento dell'importo a lire 2.000.000, l'entità dei lavori di cui l'ingegnere capo può disporre l'esecuzione è senz'altro irrisoria ed è tale da non consentire, in determinati casi, interventi idonei a risolvere situazioni di pericolo improvvisamente createsi. Basti aver presente l'attuale costo della mano d'opera, dei materiali e dei mezzi meccanici per rendersi conto di ciò. Il disegno di legge in esame, pertanto, eleva l'importo a lire 10.000.000, importo, a mio avviso, più che sufficiente per lavori di somma urgenza, considerato che, se necessario, ai lavori stessi potranno far seguito interventi nelle forme normali.

Avrei concluso la mia relazione se il disegno di legge in parola non mi facesse considerare la necessità di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sull'assoluta impossibilità esistente per l'Amministrazione dei lavori pubblici fin dall'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 di eseguire lavori in economia assumendo direttamente la mano d'opera occorrente. Com'è noto, tale legge ha stabilito un divieto di carattere generale per l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le varie amministrazioni dello Stato, salvo che nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, alle quali è stato consentito di assumere operai con contratto di diritto privato. Nessuna norma particolare, invece, è prevista per l'Amministrazione dei lavori pubblici la quale pertanto,

allorchè ricorrono esigenze eccezionali, non è in grado di avvalersi della mano d'opera necessaria sia per insufficienza quantitativa degli operai di ruolo, sia per l'urgenza degli interventi stessi che non consentono l'immediato dislocamento di detti operai. A mio avviso, malgrado i divieti contenuti nella legge 5 marzo 1961, n. 90, l'Amministrazione avrebbe ancora la possibilità di procedere all'assunzione di operai, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere. Senonchè gli organi di controllo hanno ripetutamente contestato la possibilità di procedere all'assunzione occasionale di mano d'opera. Della questione si è già occupato il Parlamento approvando, limitatamente ai lavori dell'« Anas », la legge 21 aprile 1962, n. 181, per l'assunzione di mano d'opera per lavori in economia. Successivamente analoga facoltà è stata attribuita, in deroga alla legge n. 90, al Ministero dell'agricoltura con legge 12 aprile 1962, n. 205. Recentemente poi è stato approvato dal Senato e quindi dalla Camera, un disegno di legge per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sempre per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta. Ove si ritenga necessario, non può esservi dubbio che l'Amministrazione dei lavori pubblici possa e debba far ricorso, in casi urgenti, al sistema dell'esecuzione dei lavori prevista dal capo IV del regolamento ricordato. È quindi indispensabile, atteso il segnalato atteggiamento negativo assunto dagli organi di controllo dopo la entrata in vigore della legge n. 90, riconoscere all'Amministrazione stessa la facoltà di assumere la mano d'opera necessaria. Avrei, quindi, predisposto un articolo aggiuntivo al disegno di legge in esame che ripete, all'incirca, le particolari norme approvate per le altre amministrazioni, articolo che potrebbe essere così formulato:

« Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni ».

Questo articolo aggiuntivo non richiede stanziamenti di fondi, in quanto le spese per la mano d'opera sono, ovviamente, a carico dei fondi per l'esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Fortini per l'ampia ed esauriente relazione, faccio presente alla Commissione che quanto disposto dall'articolo aggiuntivo proposto dal relatore è di diretta competenza della I Commissione. Per questo motivo ritengo necessario sentire, in via preliminare, se la Commissione, in linea di massima, è favorevole all'approvazione di detto articolo: in tal caso dovremmo sospendere la discussione del provvedimento richiedendo il parere della I Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. A mio avviso, il ricorso alla assunzione a termine non risolve le gravi disfunzioni che esistono nell'organizzazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici. Non è con un provvedimento di questo tipo che sopperiamo alle carenze che esistono soprattutto negli organi decentrati del Ministero stesso. Inoltre bisogna considerare il pericolo che potrebbe derivare da questa « assunzione a termine », la quale, pur non attribuendo la qualifica di operaio dello Stato, potrebbe, soprattutto in considerazione del clima esistente nel nostro Paese, diventare una ripetizione nel tempo di riasunzioni per 60 giorni. Così, dopo aver inquadrato negli organici del Ministero dei lavori pubblici, attraverso leggi precedenti, il personale già assunto a termine nel passato, finiremmo per creare nuove illusioni in operai la cui assunzione dovrebbe essere invece inquadrata in un piano di revisione degli organici.

Devo anche osservare che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e il voler introdurre questo articolo aggiuntivo finirebbe per ritardarne l'entrata in vigore. Faccio presente che il Sottosegretario di Stato, onorevole De' Cocci, in altra occasione, ci aveva assicurato che erano in fase avanzata gli studi per la revisione degli organici e dell'organizzazione decentrata del Ministero.

FORTINI, *Relatore*. Allora, onorevole Todros, ella esclude il sistema dei lavori in amministrazione diretta?

TODROS. Onorevole Fortini noi non siamo contro il provvedimento, ma vogliamo soltanto mettere in evidenza i rischi di un eventuale ritardo nella sua entrata in vigore.

RIPAMONTI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, integrato dall'articolo aggiuntivo proposto dal relatore in

quanto l'assunzione della manodopera con contratto a termine costituisce, in questo caso, la necessaria condizione per l'esecuzione dei lavori.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta dell'onorevole Relatore presenta un indubbio interesse ed il breve dibattito testè svolto dimostra che si tratta di una questione tutt'altro che di scarso rilievo. Debbo però far rilevare che sia io che i membri della Commissione abbiano ascoltato ora per la prima volta la proposta dell'onorevole Fortini.

I casi quindi sono due: o procediamo ad un breve rinvio onde poter meglio approfondire i termini della questione, oppure l'onorevole Relatore potrebbe ritirare l'articolo aggiuntivo proposto e presentare una proposta di legge avente lo stesso contenuto che potrebbe essere rapidamente discussa.

Esiste inoltre il dubbio che la materia che forma oggetto dell'articolo aggiuntivo non sia perfettamente omogenea rispetto al contenuto del disegno di legge: ritengo pertanto che alcuni giorni di meditazione del problema potrebbero essere molto utili.

FORTINI, *Relatore*. Desidero precisare che ho presentato l'emendamento dopo averne parlato ieri con il Ministro Mancini, il quale si è ad esso dichiarato favorevole, anche se la sua approvazione renderà necessario il rinvio del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Penso si renda opportuno un breve rinvio della discussione, con la contemporanea rimessione alla I Commissione dell'articolo proposto dall'onorevole Fortini, affinché esprima il proprio parere.

Trascorso il termine regolamentare, se la I Commissione non avrà espresso il parere di cui sarà investita, proseguiremo la discussione sul testo del disegno di legge e sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore.

POERIO. Desidero fare un'osservazione che certamente non apparirà nuova dal momento che più volte è già stata fatta qui in Commissione, relativamente al ricorso sempre frequente alle « leggine ».

Quella di cui oggi l'onorevole Fortini è Relatore può sembrare una leggina, ma in verità non lo è affatto, in primo luogo perché sono già state emanate leggi atte a regolamentare i rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere saltuariamente, ma con continuità, dall'Amministrazione dello Stato, o dalle Amministrazioni che avessero comunque rapporti di dipendenza con lo Stato. Ricordo, per esempio, gli appalti ferroviari e

le concessioni elettriche e ricordo anche che le leggi suddette furono invocate proprio dalla mia parte politica, e che esse sono servite per definire un rapporto di lavoro che nel tempo si era ritenuto non giusto ed alterato, e tale da poter addirittura essere un elemento di corruzione.

Soltanto in quella circostanza si ebbe la possibilità di un vasto esame della situazione esistente in Italia, e si disse che sarebbe stato opportuno ampliare i quadri e gli organici, soprattutto per quanto riguardava i servizi di base, e quindi di pronto intervento. Si portarono allora gli stessi argomenti che questa mattina si stanno adducendo relativamente alla necessità di provvedere alle frane, agli smottamenti di terreno, eccetera. Se gli onorevoli colleghi desiderano avere la conferma della veridicità delle mie parole, non hanno che da andare a rivedere gli atti parlamentari relativi a quei provvedimenti.

Ed ecco l'elemento di contraddizione: con l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore si dimostra necessaria, per il Ministero dei lavori pubblici, l'assunzione di operai saltuari che vengano assunti per la durata di 60 giorni, e destinati alla realizzazione di interventi di carattere straordinario.

Ma le cose stanno diversamente: o l'Amministrazione dei lavori pubblici dispone del personale necessario per interventi di questo tipo, ed allora l'articolo aggiuntivo è superfluo, oppure non ne dispone ed allora si rende necessaria la formulazione di un provvedimento da presentare all'esame del Parlamento, in modo che si possa disporre di precisi elementi di valutazione, tali da poter aprire un discorso di ordine generale sugli interventi che di volta in volta si intendono attuare in corrispondenza di avvenimenti straordinari.

Noi non siamo mai stati contrari alla realizzazione diretta, da parte degli Enti statali o degli Enti locali, dei vari interventi; noi siamo piuttosto tra i sostenitori della necessità che ogni Amministrazione, e a livello nazionale e a livello locale, sia dotata di attrezzature tali da soddisfare tutti i bisogni a cui l'Amministrazione stessa deve provvedere.

Noi desideriamo quindi ribadire il concetto che non siamo contrari al principio in se, ma all'occasionalità e alla provvisorietà che si vuol dare ad un rapporto di lavoro che invece potrebbe essere inquadrato in modo organico e definitivo. A questo proposito desidero anzi associarmi a quanto detto dal collega onorevole Todros e sapere con

precisione come, ad avviso del Governo, dovrebbe essere strutturato nel suo complesso, il Ministero dei lavori pubblici.

CURTI IVANO. Il problema che stiamo trattando è molto importante e comprensibili possono essere le ragioni che hanno ispirato la presentazione del provvedimento. Comprendo l'importanza di questo progetto di legge, data la diversa valutazione dell'importo delle opere che è venuta a determinarsi dal 1947 ad oggi. Non c'è dubbio infatti che nel 1952, con un milione si sarebbero potuti eseguire dei lavori che oggi con dieci milioni non si potrebbero forse portare a termine.

Fino a questo punto non abbiamo nulla da eccepire.

Ma quello che potrebbe diventare pericoloso è l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fortini il quale finirebbe per contrastare con quanto disposto con la legge n. 90 del 1961. È vero, ad esempio, che l'« Anas » versa in una situazione di difficoltà, per quanto concerne la disponibilità di personale: tuttavia non è pensabile di aprire una valvola di questo tipo e tale da consentire l'assunzione di maestranze e di mano d'opera per l'esecuzione di lavori per un importo fino a dieci milioni e per un periodo di 60 giorni, salvo ogni 60 giorni rinnovare il provvedimento. L'« Anas », fra l'altro, dovrebbe affrontare anche il problema dell'assunzione dei cantonieri occorrenti per la rete stradale ad essa affidata. Noi abbiamo affidato all'« Anas » 50.000 chilometri di strade e non abbiamo provveduto in materia di organici di cantonieri e di capi cantonieri per la manutenzione di questa vasta rete stradale. Con questo provvedimento, inoltre, ricreeremmo le condizioni che erano state annullate con il divieto dei sub-appalti di mano d'opera.

Sono quindi d'accordo nell'approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato, mentre mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo, sia perché con esso si vengono a ledere quei provvedimenti che personalmente reputo grandi conquiste nel campo sindacale, sia perché non serve a risolvere il problema di fondo che ci interessa.

Vorrei ricordare che in Italia una parte dei guardiani idraulici dei canali Cavour sono ancora pagati dalle imprese che assumono i lavori, e questo accade perché non si è voluto formare un ruolo organico per immettervi queste 20 o 30 persone.

PRESIDENTE. Onorevole Fortini, insiste sul suo articolo aggiuntivo?

FORTINI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio configurato dall'emendamento aggiuntivo del Relatore con riserva di rimmetterlo, se approvato, alla Commissione affari costituzionali per il parere.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimaner stabilito che l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore sarà trasmesso alla Commissione I affinché esprima su di esso il proprio parere e che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto Canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La XII Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende pertanto che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale.

Il Relatore, onorevole Degan ha facoltà di svolgere la relazione.

DEGAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende ad interpretare e ad integrare la legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna. Tale legge consente la realizzazione delle opere indicate nel titolo, che vengono dichiarate di pubblica utilità. La legge stessa reca inoltre uno stanziamento di lire 4 miliardi e mezzo a carico dello Stato per le opere di sistemazione portuale.

Purtroppo sono sorte delle difficoltà interpretative. In particolare, è stata rilevata una contraddizione tra l'articolo 1 della legge che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la sistemazione e per le attrezzature del Porto-canale Corsini non-

chè le opere per la sistemazione della annessa zona di sviluppo industriale, e l'articolo 3, che consente l'espropriazione per la sistemazione delle zone di sviluppo industriale nonchè per l'impianto di stabilimenti compresi nelle aree di sviluppo industriale, considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 1.

Stante questa formulazione dei due articoli, è sorto il dubbio che l'articolo 3 estenda il disposto dell'articolo 1, anche agli impianti degli stabilimenti.

Il disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato, che ha modificato il testo presentato dal Governo, rende omogenei i due articoli, aggiungendo anche all'articolo 1 la locuzione: « e per la costruzione degli stabilimenti industriali ».

Una seconda difficoltà di interpretazione è nata per quanto concerne la procedura per giungere alla espropriazione delle aree. La dichiarazione di pubblica utilità, in base all'articolo 3 della legge n. 528 del 1961 avviene infatti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. È sorto il dubbio che tutti gli atti successivi a tale dichiarazione innovino sulla legge fondamentale per le espropriazioni nel senso di associare permanentemente l'azione dei due Ministeri. Il provvedimento in discussione stabilisce che per tutto quanto non è espressamente previsto dalla legge n. 528 in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La legge n. 528 verrebbe quindi modificata nel senso che gli articoli 3 e 4 vengono conglobati in un unico articolo con l'aggiunta del comma a cui ho accennato. In pratica, tutta la procedura dell'espropriazione verrà seguita dal Ministero dei lavori pubblici mentre il concerto con il Ministero dell'industria e del commercio sarà limitato alla dichiarazione di pubblica utilità.

Nel dibattito svoltosi al Senato, si è giunti alla decisione di aggiungere due articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, al testo originario composto di tre soli articoli. All'articolo 4 si stabilisce che il Collegio sindacale della società concessionaria sarà formato dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, e da irappresentanti del Consiglio provinciale di Ravenna e del Consiglio comunale della stessa città. Questo in applicazione dell'articolo 2458 e 2459 del Codice civile i quali prevedono che laddove vi è un contributo dello

Stato e la presenza come azionisti di una società per azioni di Enti pubblici, questi hanno la possibilità di essere rappresentanti nel Collegio sindacale.

All'articolo 5 si stabilisce, infine, che la differenza di valore conseguita relativamente ai terreni espropriati senza tenere in alcun conto gli aumenti di valore dovuti alla realizzazione delle opere pubbliche, e rivenduti a coloro che intendano installarvi uffici e stabilimenti, dovrà essere interamente utilizzata per la realizzazione delle opere di ampliamento e completamento del porto-canale di Ravenna. Ciò si rende necessario per portare a termine le opere che sono ormai ad un notevole stato di avanzamento.

In considerazione della necessità di sanare i dubbi interpretativi attualmente esistenti e di consentire una più sollecita conclusione dei lavori in corso in quella zona industriale e nell'annesso porto industriale e commerciale, ritengo che il provvedimento meriti di essere valutato positivamente dalla Commissione, affinché possa diventare al più presto legge operante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Degan, e dichiaro aperta la discussione generale.

POERIO. Su quanto mi accingo a dire vorrei sentire il parere di alcuni colleghi che, nel corso dei dibattiti che si sono svolti sui problemi dell'urbanistica, hanno sollevato delle questioni di fondo che di volta in volta mi hanno illuminato e convinto di alcune tesi che mi accingo a sostenere: mi riferisco, in particolare, ad alcuni principi molto validi difesi dagli onorevoli Carra e Ripamonti, facendo un appello all'onestà politica.

Il primo punto da mettere in evidenza è già stato sottolineato dal Relatore sul provvedimento al Senato, senatore Lombardi, e concerne la possibilità o meno che una società per azioni gestisca un bene pubblico. È questo un interrogativo che si pone all'attenzione di noi tutti e sul quale dobbiamo discutere seriamente per trarne le logiche e giuste conseguenze. Al termine della discussione del provvedimento al Senato, da parte della maggioranza si è sentito il bisogno di presentare un ordine del giorno nel quale si prospetta l'opportunità che gli organi competenti dello Stato e della società concessionaria riesaminino la natura giuridica della società stessa, ai fini della sua trasformazione in ente di diritto pubblico.

A mio avviso, la presentazione di un simile ordine del giorno è sufficiente ad intro-

durare elementi di enorme perplessità nella discussione che in questa sede si sta svolgendo, ed a far riflettere tutti noi sulla enormità del precedente che andiamo a creare a proposito dell'amministrazione di un bene pubblico quale la costruzione ed il perfezionamento delle infrastrutture di un porto in una zona industriale.

Questa, secondo me, è la prima grave questione sulla quale il dibattito è aperto, e su di essa desidererei che il maggior numero possibile di colleghi esprimesse la propria opinione, perchè è interessante che dichiarazioni di questo tipo rimangano agli atti della Camera, facendo assumere ad ognuno precise responsabilità. Vedremo poi quali conseguenze possono avere principi simili sul piano della programmazione, il dibattito relativo alla quale è iniziato presso alla Commissione Bilancio.

La seconda questione che vorrei porre è quella della deroga che si intende stabilire a proposito della determinazione dell'indennità di espropriazione nei confronti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, facendosi ricorso al criterio del valore venale, giustificandosi tutto ciò in relazione al cosiddetto regime di libero mercato e rinunciando così ad accrescere l'accumulazione capitalistica intervenuta nei confronti del consorzio, delle strutture e degli impianti predisposti per il porto-canale.

A questo punto si pone un'altra questione derivante dal rapporto tra questo provvedimento e quanto prevede la legge per la Cassa del Mezzogiorno, la quale stabilisce che, allorché si costituiscono i consorzi per i nuclei industriali, il plusvalore che si crea nei confronti dei beni stessi non può essere ceduto secondo i sistemi previsti in questo provvedimento. Inoltre in quel caso ad amministrare il consorzio per il nucleo industriale sono gli enti locali che sono ad esso legati per interessi politico-economici e amministrativi, mentre con questo provvedimento si dà il potere al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'industria e commercio di assumere ogni decisione.

Inoltre, in base alla legge sulla Cassa del Mezzogiorno, la domanda per la utilizzazione delle aree deve essere rivolta al Consiglio di amministrazione del Consorzio, il quale l'accetta soltanto qualora la ritenga valida e consona allo sviluppo della realtà economica.

È essenziale che la maggioranza sia coerente con se stessa. Faccio presente che il provvedimento al nostro esame potrebbe costituire

un precedente di valore eccezionale al quale si potrebbe fare sempre ricorso.

Ma non è su questo che desidero portare il discorso, bensì su una questione di principio, facendo presente che il problema rimane aperto sulle due questioni di fondo che sono quella della società per azioni che gestisce un bene pubblico e quella della cessione a terzi al valore venale dei terreni che si vogliono espropriare.

Una terza questione riguarda la rappresentanza negli organi amministrativi della società concessionaria del consiglio comunale e del consiglio provinciale di Ravenna. Analogamente a quanto già è stato detto presso l'altro ramo del Parlamento, faccio osservare che l'articolo 4 del provvedimento non salva il principio della rappresentanza e non annulla il precedente che si vuole determinare.

Penso che tutti noi dobbiamo attentamente riflettere su queste osservazioni e, se necessario, sospendere la discussione o, quanto meno, vedere di giungere ad una soluzione più adeguata. Ritengo necessario, in altre parole, il ricorso a diverse soluzioni per adeguare ed interpretare la legge n. 528 del 1961. Queste le ragioni che rendono necessario un ulteriore approfondimento del problema alla luce della legislazione precedente, per evitare di creare dubbi e per evitare il pericolo di porsi in contraddizione con il programma di sviluppo economico che è in discussione davanti al Parlamento.

TODROS. Per la verità credevo che il nostro discorso si sarebbe oggi incentrato sui limiti e sui difetti della legge 13 giugno 1961, n. 528. Comunque, è facile constatare che nel 1961 il clima del nostro Paese era diverso. Nel 1961 non si parlava di programmazione e gli enti locali non avevano ancora assunto nella realtà del Paese quelle funzioni che oggi hanno. Si giustifica quindi la scarsa partecipazione degli enti locali alle scelte che detta legge demanda alla società concessionaria di assumere. Fatta questa premessa, devo dire che il problema deve trovare una soluzione definitiva: se abbiamo fiducia nella politica dell'industria a partecipazione statale, questa fiducia non può comportare l'assunzione di decisione a monte dello Stato e degli enti territoriali che devono definire l'assetto territoriale, decisioni alle quali le industrie a partecipazione statale devono sottostare e collaborare alla loro applicazione e non viceversa, se non si vogliono rovesciare i termini di un corretto assetto territoriale.

Molte volte il punto di vista dell'industria a partecipazione statale circa il rendimento

di certe localizzazioni, può contrastare con le decisioni fondamentali degli enti locali i quali hanno una visione non settoriale, ma generale dei problemi. Questo è, a mio avviso, il problema di fondo, ma a questo se ne aggiungono poi altri, ai quali in parte ha già accennato l'onorevole Perio.

Onorevole De' Cocci, ella non era presente quando io, nella introduzione alla discussione del programma di sviluppo economico, ho parlato dei diversi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti dalle leggi vigenti. Vi è una decisione della maggioranza di ridurre al minimo le plusvalenze: perché ciò non viene fatto almeno quando vi accingete, nel 1966, a modificare una legge del 1961 invece di ricorrere alla legge del 1865? Mi si potrebbe rispondere che esiste un comma specifico in base al quale le plusvalenze determinate dai lavori eseguiti nella zona non vengono computate nell'indennità di esproprio. Ebbene, un articolo identico lo troviamo anche nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e ciononostante nel nostro Paese è accaduto che quando gli uffici tecnico-erariali hanno determinato il valore dei beni ai fini della indennità da corrispondere per le aree espropriate, tale valore è risultato essere quello di mercato. Non esiste ufficio tecnico erariale in Italia che abbia decurtato il valore del mercato dalle plusvalenze determinate dai piani e dalla urbanizzazione che in base ai piani regolatori siano state eseguite. Si tratta quindi di una norma già collaudata nella sua parte fallimentare per incidere sulle plusvalenze delle aree. Di conseguenza, una legge modificativa della legge n. 528 del 1961, dovrebbe preoccuparsi quanto meno — oltre che delle questioni di fondo e di principio delle quali abbiamo già detto, al fine di affidare funzioni nuove agli enti territoriali nella pianificazione — di introdurre un principio nuovo per la determinazione della indennità di espropriazione, ricorrendo ad uno dei criteri stabiliti in proposito da alcune recenti leggi.

Comprenderei che, trattandosi di una legge del 1961, ed essendo stato necessario almeno un anno per elaborarla, si stabilissero dei prezzi di esproprio legati ai prezzi del 1959 o del 1960, cioè uno, due o tre anni prima dell'entrata in vigore della legge, con la previsione di una percentuale aggiuntiva del 2 per cento per ogni anno dalla data di entrata in vigore della legge alla data dell'effettivo esproprio. Soltanto così avrebbe avuto valore pratico l'intenzione di non au-

mentare l'indennità di esproprio delle plusvalenze determinate dall'insediamento del porto-canale e della zona industriale.

Se si decide di proseguire la discussione del provvedimento, noi chiederemo al Presidente una breve sospensione della seduta al fine di presentare degli emendamenti relativi a questa parte, perchè pensiamo che oggi il richiamo alla legge del 1865 non sia compatibile, non con le nostre posizioni, ma con lo stesso programma di Governo con quanto alcuni colleghi della maggioranza hanno dichiarato recentemente in occasione della discussione del Piano quinquennale, e con tutte le posizioni che nel tempo anche la maggioranza sta assumendo di fronte a certi problemi: la situazione dell'assetto del territorio è infatti tale che incomincia anche nella maggioranza a farsi viva la preoccupazione della ricchezza nazionale che viene assorbita dai plusvalori sulle aree.

Non conosco, signor Presidente, la situazione specifica riscontrabile nella fattispecie. A questo proposito non desidero fare un rilievo alla Presidenza, ma debbo rilevare che quando in Commissione si discutono provvedimenti del genere, un minimo di informazione si rende necessario. Non posso recarmi a Ravenna onde prepararmi alla discussione del provvedimento concernente il porto-canale e la zona industriale, mentre, ad esempio, l'esame del piano particolareggiato della zona avrebbe potuto rappresentare un importante elemento di informazione per i parlamentari, al fine di un approfondimento del problema della consistenza delle industrie già esistenti, delle aree ancora libere da espropriare, e della conoscenza dei dati relativi.

Noi ci troviamo a discutere di un provvedimento molto importante per il nostro Paese e relativo ad una situazione che è già in atto da 6 anni. Non siamo quindi dinanzi ad una delle cosiddette « leggine », non stiamo discutendo su uno stanziamento di pochi milioni, per cui una elementare documentazione è sufficiente.

Quando si tratta di risolvere problemi di vasta portata come questo, o quando ci troveremo, per esempio, a dover prendere in esame la situazione relativa alla zona industriale di Mestre, sarebbe bene che i parlamentari potessero servirsi di una documentazione più ampia. In caso contrario, siccome intendiamo lavorare seriamente, noi saremo costretti a chiedere un rinvio della discussione per consentire ad alcuni di noi di re-

carsi sul posto onde accertare quale sia la reale situazione. Se in una prossima seduta non potremo servirci ancora della richiesta documentazione, noi ci premureremo di comportarci in tal senso, ma sono sicuro che ciò non sarà necessario, dal momento che conosciamo la sensibilità del nostro Presidente su questi problemi.

Sono queste le osservazioni che volevo aggiungere a quelle già fatte dall'onorevole Poerio. Onorevole De' Cocci, ella rappresenta in questa sede il Governo che si è presentato alla Camera con delle posizioni molto chiare — anche se da noi non perfettamente condivise — sulla questione dell'indennità di esproprio. Secondo lei, onorevole Sottosegretario, è più coerente con il programma governativo il richiamo alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, o è ad esso più coerente il richiamo ad altre leggi più recenti? Se la sua posizione è lineare nei confronti del programma del Governo e del piano quinquennale di sviluppo economico allora è necessario che il Governo accetti un emendamento in tal senso. Inoltre a me sembra che l'articolo 5 non possa essere accettato. Il suo significato non è chiaro: che cosa vuol dire « Le plusvalenze realizzate mediante la compravendita di terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione »? Il prezzo di assegnazione delle aree deve essere quello del rimborso del prezzo di esproprio e del costo dell'urbanizzazione.

RIPAMONTI. Ma noi con la legge 18 aprile 1962, n. 167 abbiamo ammesso che una metà dei terreni espropriati siano venduti ad un prezzo diverso...

TODROS. In effetti nella legge n. 167 esiste un correttivo come ha affermato l'onorevole Ripamonti, ma vorrei che gli onorevoli colleghi esaminassero che cosa vuole dire questo correttivo nella realtà concreta della legge stessa.

Devo far presente che a Torino stiamo dando applicazione alla legge stessa e facciamo fatica nella cessione delle aree a recuperare il prezzo di esproprio aumentato delle spese di urbanizzazione sopportate perchè a quel livello noi siamo molto vicini al prezzo di mercato. Il correttivo è un correttivo unicamente all'interno, tendendosi attraverso di esso a conseguire un pareggio in bilancio. In altri termini, se, ad esempio, vengono corrisposte per le espropriazioni da realizzarsi nell'ambito di un piano di zona, in media 10 lire a metro quadrato ed altre 10 lire

vengano spese per opere di urbanizzazione, l'area più pregiata si fa pagare 22 lire al metro quadrato e quella meno pregiata 18. E' evidente che in questo caso non si può parlare di plusvalore. Pertanto, all'articolo 5 si può accettare che le aree possano essere vendute a prezzi differenziati, ma senza parlare di plusvalenze. Con l'attuale formulazione dell'articolo 5 si legalizza un'azione di speculazione da parte dell'Ente concessionario, cioè che esso espropri le aree ad un certo prezzo, per poi rivenderle ad uno diverso per assorbire le plusvalenze realizzate mediante la compravendita.

RIPAMONTI. La plusvalenza consiste nella differenza tra il prezzo di esproprio pagato ed il valore al quale viene ceduta l'area. Questa differenza deve essere destinata integralmente alla realizzazione di opere di ampliamento e completamento del porto-canale di Ravenna. L'articolo 5 consente di cedere le aree ad un valore diverso da quello di esproprio, proprio in vista della destinazione di tali plusvalenze.

TODROS. Se questa differenza nasce da un rimborso della indennità di esproprio delle aree e dei costi della urbanizzazione e delle infrastrutture eseguite, sono d'accordo. E' una differenza che logicamente deve tornare all'Ente che è obbligato a impiegarla per i fini sopra ricordati. Se però non si tratta di una differenza così intesa, ma, come dice testualmente l'articolo 5, di plusvalenze, allora non sono più d'accordo! Tra l'altro, sarebbe veramente problematico che un ente, che ha come compito specifico la realizzazione di opere pubbliche, si mettesse al livello dello speculatore privato. Parliamo dunque di maggiori valori realizzati per il rimborso delle spese sostenute per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma non parliamo di plusvalenze.

CURTI IVANO. Devo far rilevare alla Commissione la incongruità del sistema di procedere, a breve distanza di tempo dall'approvazione della legge 13 giugno 1961, n. 528, all'emanazione di una nuova legge per applicare quella già esistente, la quale si presenta abbastanza chiara e precisa. E' questa una prassi che non fa onore al legislatore e che finisce per creare notevoli difficoltà di ordine pratico. Fatta questa considerazione, ricordo l'interessante dibattito che si svolse in sede di approvazione della legge n. 528 a proposito dell'Ente che si andava a costituire. Alcuni sostennero la necessità di ricorrere ad un consorzio di enti pubblici, altri di formare una società privata per la realizza-

zione degli impianti industriali del porto canale Corsini. Finì per prevalere la seconda tesi. Oggi si ritorna sulla questione prospettando delle soluzioni peggiorative. Nell'articolo 2 si afferma infatti che « Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, l'espropriazione è disposta, su richiesta della Società concessionaria, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ». Ora penso che se andremo avanti di interpretazione in interpretazione arriveremo al punto di disporre che l'espropriazione è disposta al di fuori di ogni intervento del Ministero dei lavori pubblici.

Noi riteniamo assurdo demandare compiti così vasti ed importanti, come quelli previsti dal provvedimento, ad una società privata che gode di benefici che le stesse pubbliche amministrazioni non hanno.

Ciò è tanto vero che lo stesso Relatore, in sede di approvazione di questo provvedimento al Senato, ha presentato — come accennava l'onorevole Poerio — un ordine del giorno che è stato accettato dal Governo e nel quale si prospetta l'opportunità che gli organi competenti dello Stato e della società concessionaria riesaminino la natura giuridica della società stessa ai fini della sua trasformazione in ente di diritto pubblico.

Ma quando noi avremo approvato il progetto di legge ora al nostro esame, la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno non avrà più alcun valore: anzi, noi stiamo per creare un precedente a cui si farà richiamo ogni volta che si tratterà di esaminare un qualsiasi altro provvedimento legislativo relativo agli enti che, nel futuro, si costituiranno nel nostro Paese in relazione alla programmazione.

Ritenendo quindi necessario un approfondimento della questione, propongo che il seguito della discussione del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

DE PASQUALE. Sarebbe opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto incaricato di predisporre il testo degli articoli tenendo conto degli emendamenti preannunziati.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra prematuro procedere ora nel senso indicato dall'onorevole De Pasquale.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che della nomina di un Comitato ristretto possa più

opportunamente parlarsi al termine della discussione generale.

Giunti a questo punto, riconoscendo la necessità di lasciare il tempo necessario per la preparazione e la presentazione degli emendamenti, riterrei opportuno di rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto subito che non sarà possibile, almeno allo stato attuale delle cose, fornire l'ampia documentazione richiesta dall'onorevole Todros e spero che gli onorevoli colleghi vorranno al più presto presentare gli emendamenti, in modo che la discussione possa svolgersi nel miglior modo possibile.

Discussione del disegno di legge: Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato (3201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco, nel tratto compreso

tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato ».

Non essendo pervenuto il prescritto parere della V Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Cancellazione dell'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) (3202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castel Maggiore (Bologna) ».

Anche di questo provvedimento ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO